



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI"



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

- 1) È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di promozione sociale "Banca del Tempo di Vercelli" conformemente al Codice Civile, alla Corte Costituzionale, ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti "Codice").
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
- 3) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- 4) La BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI ha sede legale a Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché la medesima non sia trasferita fuori dal Comune di Vercelli. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, di avviare l'apertura di sedi secondarie, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento della sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 5) La BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei soci, potrà aderire ad altre associazioni o federazioni che perseguano gli stessi scopi.
- 6) La BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.
- 7) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'Art 21.

Art. 2 Scopo e finalità

- 1) L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e le Province Autonome e gli Enti Locali; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.
- 2) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio del tempo e si propone di offrire servizi relativi ad esigenze sociali, culturali, motorie, sportive e ricreative.
- 3) Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, la BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



2

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 4) La BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità dell'art.7 del D.Lgs 117/2017.

Art. 3 Oggetto

- 1) La BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI, in via principale, svolge attività di promozione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità e di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.
- 2) Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente art. 2, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:
- promuovere e sviluppare la cultura della reciprocità basata sullo scambio non continuativo di prestazioni, di saperi e eventualmente anche di beni. Tale scambio avviene senza circolazione di denaro con una sola unità di misura: "il tempo impiegato" in un rapporto paritario nel dare e avere. Tali prestazioni, comunque, non dovranno essere mai configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 - valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
 - intraprendere e attuare studi, ricerche e altre iniziative tese a promuovere lo scambio come strumento di integrazione;
 - promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
 - promuovere maggiore collaborazione ed incontro tra le diverse fasce generazionali;
 - promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
 - favorire l'equità nelle relazioni di genere e le pari opportunità tra le persone;
 - favorire stili di vita sostenibili e in armonia con le altre persone e con la natura;
 - promuovere il sostegno agli iscritti nell'utilizzo del tempo, nel recupero di tempo per sé, nella valorizzazione dei loro saperi;
 - promuovere iniziative che concorrano a perseguire il bene comune elevando i livelli di cittadinanza attiva attraverso formazione ed educazione alle nuove

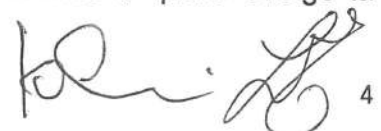


3

generazioni sui temi dell'economia e della finanza, del rispetto dell'ambiente e della salute;

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- stipulare convenzioni con gli Enti Locali o altri Enti pubblici ed accordi di partenariato con Associazioni, Imprese e Privati;
- promuovere e gestire corsi gratuiti di formazione e qualificazione per l'aggiornamento delle attività della Banca del Tempo, anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, e altri soggetti pubblici o privati;
- diffondere pratiche di aiuto solidale dove sia valorizzato il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali.

- 3) L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
- 4) Le attività di cui ai commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- 5) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- 6) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
- 7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria



4

Art. 4 Risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- 2) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



TITOLO II

Art. 5 Soci

- 1) L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art.35 del codice del Terzo Settore. Il numero dei soci è illimitato; possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che ne condividano gli scopi, si impegnano a realizzarli e che sono mosse da spirito di solidarietà.

Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, razziale, religiosa al momento di valutare la domanda di iscrizione all'Associazione, né fra i soci dell'Associazione stessa.

- 2) I soci saranno registrati sul Libro dei Soci della BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI, secondo l'art. 17 del codice e dopo il pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- 3) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) Sono ammessi alla BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
- 2) All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà la qualifica di socio.
- 3) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che deve motivare l'eventuale diniego. L'accettazione o meno della domanda di iscrizione avviene entro il primo Consiglio Direttivo in calendario e comunque entro 15 giorni dalla richiesta e successivamente comunicata all'interessato. Avverso la mancata accettazione della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 4) I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
- 5) In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.



6

- 6) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto o per causa di morte.
- 7) Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- 8) L'allontanamento sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea dei soci;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 9) L'allontanamento diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci.
- Le deliberazioni prese in materia di allontanamento devono essere comunicate ai soci destinatari consentendo facoltà di replica.
- 10) In caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e possono partecipare alla elezione dei suoi Organi collegiali.

2) Tutti i soci hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- conoscere i programmi con i quali la BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dalla BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI;
- proporre programmi, progetti e iniziative;
- consultare i libri sociali con richiesta scritta indirizzata e motivata al Consiglio Direttivo;
- informazione e controllo stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione stessa.

3) I soci sono obbligati a:

- 1) osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;



- 2) versare entro il 31 marzo dell'anno in corso, la quota sociale annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria; tale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita;
- 3) volgere le attività preventivamente concordate;
- 4) mantenere un comportamento conforme alle finalità della BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI

TITOLO III

Art.8 Organi

- 1) Sono organi della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La/il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri.

- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

- 3) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è il massimo organo della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI; regola la vita della Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci; è retta dal principio del voto singolo.

- 2) Nella Assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato. Ogni socio non può assumere più di 2 deleghe.

- 3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi ed è convocata almeno una volta all'anno.

- 4) L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente o di chi ne fa le veci:

Handwritten signature and initials, possibly "b. l. L. 8", in the bottom right corner of the page.

- quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

5) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima nonché data e orario della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le assemblee a cui partecipano di persona o per delega i soci.

6) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota o delega

- 7) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o dal/dalla Vicepresidente o da altro componente appositamente designato in quella sede assembleare.
- 8) L'Assemblea elegge un/una Segretario/a che redige un verbale, in cui sono riportate le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea; lo sottoscrive insieme al/alla Presidente; lo tiene a disposizione nel quaderno dei verbali dell'Assemblea.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 10 Assemblea Ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano. Le votazioni, di norma, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.



3) Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività future;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti, o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti o operando una nuova elezione;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi secondarie e di filiali;
- delibera su tutte le situazioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di mancata accettazione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di rappresentanza della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ma compatibili con il presente Statuto;
- elegge i propri rappresentanti in seno agli organismi di Coordinamento provinciale, regionale e nazionale.

4) I verbali delle delibere assembleari e del Consiglio direttivo si trovano archiviati presso la sede.

I soci hanno la possibilità di prenderne visione.



Art. 11 Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dallo Statuto per l'Assemblea Ordinaria su convocazione del/della Presidente o di chi ne fa le veci.
 - L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) componenti sino a un massimo di 11 (undici) che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea, che procede alla elezione del Consiglio, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno al Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo, a seguito della nomina dei suoi componenti, elegge tra i medesimi, a maggioranza assoluta dei voti: il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere, il/la Segretario/a.
- 4) Il/la Tesoriere/a in stretto collegamento e sintonia amministrativa con il/la Presidente, cura:
 - la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sostenute dalla BANCA DEL TEMPO DI VERCELLI
 - la tenuta del libro cassa nel modello semplificato e di tutti i documenti;
 - i rapporti con la BancaInoltre, informa il Consiglio Direttivo di ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione.
- 5) Il/la Vicepresidente lavora in stretto rapporto con il/la Presidente che rappresenta in caso di assenza con tutti i poteri attribuitogli dallo Statuto.



11

- 6) Il/la Segretario/a custodisce il libro dei Soci, il registro dei Volontari e di stila i verbali delle riunioni. Il segretario verbalizzante della singola Assemblea può cambiare di riunione in riunione, e ha il compito di curare la stesura del verbale a lui/lei affidato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea Ordinaria e da quella Straordinaria.
- 7) In caso di indisponibilità, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria. Il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità viene convocata l'Assemblea dei soci che provvede alla surroga mediante elezione.
- 8) Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 9) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria annuale nella delibera del Conto Preventivo dell'anno di riferimento della prestazione.
- 10) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa; attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni dandone comunicazione alla Assemblea;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;



- ha facoltà di costituire gruppi di lavoro a cui partecipano i soci e/o esperti, anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività amministrativa e di rappresentanza della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI;

- 11) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo/a, da un suo componente eletto alla funzione dal Consiglio Direttivo.
- 12) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) dei suoi componenti; la convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/della Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata ed occorre una nuova discussione con conseguente deliberazione.
- 15) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Il/La Presidente

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha



la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE, convoca e presiede il consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci.

- Il/la Presidente è eletto/a a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- Ha la rappresentanza e la firma legale della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI.
- Al/alla Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
- Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono automaticamente esercitate dal/dalla Vice Presidente.
- In caso di dimissioni, spetta al/alla Vice-Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- Il/la Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del/della Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione messa in calendario.

Art. 14 Il/la Tesoriere/a

- 1) Il/la Tesoriere/a è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; riferisce annualmente all'Assemblea Ordinaria sulla gestione economica del BANCA DEL TEMPO di VERCELLI; cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo; provvede alla tenuta della contabilità e alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; informa periodicamente il Consiglio Direttivo sulla situazione economica-contabile.
- 2) Il/la Tesoriere/a esercita il primo controllo contabile sui pagamenti a credito e a debito.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci purché non facciano parte del Consiglio Direttivo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.



14

- 2) Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI e che interessino uno o più soci; propone all'Assemblea Ordinaria gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 3) Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti; in assenza di questi è presieduto dal componente più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di cinque soci o del socio interessato alla vertenza.
- 4) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

TITOLO IV

Art. 16 Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, ma comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
- 2) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) La BANCA DEL TEMPO di VERCELLI trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività secondo quanto esposto all'art.4 del presente Statuto.

Art. 17 Bilancio

- 1) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene nel dettaglio tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 2) Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo a quello del bilancio consuntivo; viene assolutamente condiviso e regolato dalle indicazioni dell'Assemblea Ordinaria. Anche dopo la sua approvazione il documento contabile rimane a disposizione dei soci che vogliano consultarlo.



15

3) Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo; viene approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, dopo essere stato depositato presso la sede legale della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI almeno 10 (dieci) gg prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio e può essere inviato via mail a membri del Consiglio Direttivo nei tempi sopra indicati. Anche dopo la sua approvazione il documento contabile rimane a disposizione dei soci che vogliano consultarlo.

4) Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

5) Il bilancio economico consuntivo e quello programmatico sono sempre accompagnati dal Bilancio Sociale e dal Programma sociale stesi dal Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

Art. 18 Dipendenti e collaboratori

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.19 Libri sociali

1) Presso la sede legale della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI sono conservati i seguenti libri sociali:

- Libro verbali assemblea ordinaria e straordinaria
- Libro verbali Consiglio Direttivo
- Libro dei Soci
- Libri contabili
- Registro volontari

2) I soci possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.



16

Art. 20 Revisione dello Statuto

La revisione e/o le modifiche all'atto costitutivo e al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 21 Estinzione e/o scioglimento dell'associazione

- 1) Lo scioglimento della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto di voto., in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) In caso di scioglimento della BANCA DEL TEMPO di VERCELLI sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.
- 3) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 Rinvio a norme di legge

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Placinti Edoardo
Zorini Luella